



---

**DELIBERAZIONE N°VIII / 003400 Seduta del 26 OTT. 2006**

---

*Presidente* **ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali* VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
DAVIDE BONI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ALESSANDRO CÉ  
ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI  
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI  
MASSIMO PONZONI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
GIOVANNI ROSSONI  
MARIO SCOTTI  
DOMENICO ZAMBETTI  
MASSIMO ZANELLO

*Con l'assistenza del Segretario*

*Anna Bonomo*

*Su proposta* Massimo Ponzoni

**CONFERMATO  
D'UFFICIO**

MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. N. 7/7867/2002: "TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALLE PROVINCE, AI COMUNI ED ALLE COMUNITÀ MONTANE CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DELLE OPERE DI PRONTO INTERVENTO, RELATIVE ALLE AREE AI MANUFATTI ED ALLE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ DEI SINGOLI ENTI AI SENSI DELLA L.R. 5 GENNAIO 2000 N°1, ART. 3, COMMA 110 ED APPROVAZIONE DEI CRITERI DI ATTUAZIONE"

*Il Dirigente dell'U. O. S.I.S. Raffaele Raja*

*Il Direttore Generale Raffaele Raja*

L'atto si compone di 14 pagine  
di cui 11 pagine di allegati,  
parte integrante.



**VISTA** la l.r. 14 agosto 1973 n. 34 "Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche";

**VISTO** il d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 ed in particolare gli artt. 146 e 147, riguardanti rispettivamente le modalità di esecuzione dei lavori di urgenza e dei provvedimenti in caso di lavori di somma urgenza;

**VISTA** la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, che all'art.3 commi 108 lett. k) e 110, che prevede:  
" è di competenza regionale la realizzazione delle opere di pronto intervento sui corsi d'acqua costituenti il reticolo idrico principale";  
"sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo, relative alle aree, ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione";

**VISTA** la d.g.r. n. 7/7867 del 25 gennaio 2002 "Trasferimento delle funzioni alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3, comma 110 ed approvazione dei criteri di attuazione";

**VISTI** in particolare, i disposti 1, 2 e 3 della succitata deliberazione, con i quali si è provveduto rispettivamente a:

- approvare i criteri per l'attuazione del trasferimento delle opere agli enti locali;
- destinare fino a un massimo del 50% del bilancio regionale, finalizzato al finanziamento delle opere di pronto intervento ai sensi della sopraccitata legge regionale 34/1973 per gli interventi relativi alle aree, ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti locali;
- dare atto che le Province ed i Comuni al disopra dei 20.000 abitanti possono provvedere con propri fondi alla realizzazione delle opere di somma urgenza ;

**VISTA** la d.g.r. n. 20486 del 7 febbraio 2005 "Direttiva regionale per la gestione della post-emergenza (modifica e integrazioni della direttiva approvata con d.g.r. n. 7/15803 del 23 dicembre 2003)";

**VISTA** la l.r. 11 marzo 2005 n. 12, modificata e integrata con l. r. n. 12 del 14 luglio 2006, che disciplina, tra l'altro, la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici aggiornando le procedure autorizzatorie ed articolando le competenze dei diversi soggetti istituzionali;

**VISTA** la d.g.r. n. 8/2121 del 15 marzo 2006 "Criteri e procedure per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della suddetta l.r. 12/2005";

**CONSIDERATO** che in fase di prima applicazione della d.g.r. in oggetto e all'entrata in vigore della succitata legge regionale n.12/2005, è stata rilevata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla d.g.r. medesima ed in particolare ai disposti di cui ai succitati punti 1, 2 e 3;





**TENUTO CONTO** che, ai fini “dell’aggiornamento” della predetta d.g.r., sono state acquisite e valutate le proposte e le osservazioni delle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, della Struttura interventi in materia di opere pubbliche e di Genio Civile della Direzione Generale Casa ed Opere Pubbliche e della Direzione Generale Programmazione Integrata – Struttura Coordinamento e Attuazione Obiettivi PRS e Sedi Territoriali;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra esposto, che in relazione al contenuto riguardante i criteri per l’attuazione del trasferimento delle opere agli enti locali, di cui alla d.g.r. in oggetto, è necessario modificare:

- le procedure per l’avvio dei lavori di pronto intervento, ai sensi della l.r. n. 34/1973, da parte degli Enti locali, anche in considerazione di quanto previsto dalla suddetta Direttiva approvata con d.g.r. n. 20486/2005 ;
- le modalità di attuazione degli interventi di “Somma urgenza” e di “Urgenza”;
- l’entità dei finanziamenti delle opere di pronto intervento a favore degli Enti locali;

**RITENUTO** pertanto di modificare ed integrare la d.g.r. n. 7867/2002, secondo quanto riportato nell’Allegato A) “Modifiche ed integrazione dei criteri per l’attuazione delle opere di pronto intervento di cui alla legge regionale n. 34/73”, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** altresì di disporre, al fine della chiusura delle procedure riguardanti gli interventi attivati nel corrente anno, che i criteri di cui al succitato allegato A abbiano efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2007;

vagliate e fatte proprie le considerazioni sopraesposte;  
a voti unanimi espresse nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

per quanto espresso in premessa,

1. di stabilire che i criteri per l’attuazione delle opere di pronto intervento di cui alla legge regionale n. 34 del 14 agosto 1973, sono individuati all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce integralmente i criteri di cui al punto 1 della d.g.r. n. 7/7867 del 25 gennaio 2002;
2. di stralciare i punti 2 e 3 della predetta d.g.r. in quanto i contenuti degli stessi sono inseriti nei criteri individuati nel suddetto allegato A;
3. di confermare ogni altro disposto della d.g.r. 7867/2002 non modificato e integrato dalla presente deliberazione;
4. di disporre che i criteri di cui al citato allegato A abbiano efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2007;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



Il Segretario  
*Anna Bonomo*

## ALLEGATO A

### **“Modifica ed integrazioni dei criteri per l’attuazione delle opere di pronto intervento di cui alla legge regionale n. 34/1973”.**

#### **Premessa**

Il presente documento contiene indicazioni e criteri, per le funzioni inerenti la gestione delle opere di pronto intervento trasferite agli Enti locali ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, art.3, comma 110: “Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l’esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione”.

#### **1. Riferimenti normativi**

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- d.l. 12 aprile 1948 n.1010, convertito in legge con la l. 18 dicembre 1952, n.3136. “Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi”.  
Art.1 - “ Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sue cure e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali.

In particolare tali lavori possono riguardare:

- a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;
- b) ripristino provvisorio del transito, ferma restando l’applicazione della l. 30 giugno 1904 n.293 - l. 29 dicembre 1904, n.674 - l. 21 marzo 1907, n.112, per l’esecuzione di opere definitive;
- c) ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell’igiene pubblica;
- l.r. 14 agosto 1973 n.34, “Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche”.



Art. 10 – “Nei comuni colpiti da alluvioni, piene, frane ed altre calamità naturali, la Regione provvede:

- a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del D.l. 12 aprile 1948 n.1010, e successive modificazioni;
  - b) alla riparazione o al ripristino delle opere idrauliche, portuali e delle vie navigabili di competenza regionale in base al d.p.r. 15 gennaio 1972 n.8;
  - c) alla riparazione e ricostruzione di acquedotti, di fognature ed altre opere igieniche, di cimiteri, di scuole materne ed elementari, di asili-nido, di case comunali, di edifici residenziali e di impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enti locali, di strade provinciali, comunali e vicinali;
  - d) alla riparazione e ricostruzione di ospedali e di altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza che siano di proprietà di Province, Comuni e Istituzioni di assistenza e beneficenza;
  - e) all’esecuzione delle opere occorrenti per il consolidamento ed il trasferimento degli abitanti.”
- D.lgs. 12 aprile 2006 n°163;
  - DPR 21 dicembre 1999, n. 554 artt. 146, 147 e succ. modificazioni e integrazioni.

## **2. Limiti di applicabilità della legge regionale 14 agosto 1973, n.34**

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di dover puntualizzare le seguenti condizioni per poter attivare un pronto intervento:

1. è condizione indispensabile per poter eseguire i lavori di pronto intervento il verificarsi, nei Comuni interessati, di situazioni di emergenza idrogeologica e/o di altre calamità naturali che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità. Sono quindi esclusi a priori tutti i danni causati dalla mancanza di manutenzione di versanti, corsi d’acqua, infrastrutture e strutture pubbliche;
2. è condizione necessaria per l’intervento che la situazione di rischio interessi strutture e infrastrutture pubbliche il cui utilizzo, a calamità avvenuta, crei rischi per la pubblica incolumità. Per strade e ponti è necessario garantire sicuro accesso carrabile a zone permanentemente abitate da residenti;
3. è condizione indispensabile che le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito della calamità naturale, debbano presentarsi idoneamente



progettate ed essere eseguite a regola d'arte. Non è quindi possibile prendere in considerazione opere vetuste e con evidente mancanza di interventi manutentivi nel tempo. Si deve pertanto verificare che il danneggiamento derivi esclusivamente dal fenomeno naturale eccezionale ed imprevedibile che è accaduto;

- nel caso non si verificano le condizioni sopracitate, i Comuni potrebbero intervenire con fondi propri per far fronte a necessità che non rientrano nello spirito del citato art. 10 della l.r. n. 34/1973;
- le Province ed i Comuni al di sopra dei 20.000 (ventimila) abitanti, avendo (con ogni probabilità) un bilancio autonomo destinato al finanziamento delle opere di pronto intervento, potranno provvedere con fondi propri alla realizzazione delle stesse e, solo nel caso di accertata difficoltà di bilancio da parte del Comune, la Regione può concorrere al finanziamento delle opere stesse nella misura massima del 50% dell'importo complessivo dell'intervento.
- di destinare fino ad un massimo dell'80% del bilancio regionale, finalizzato ai finanziamenti delle opere di pronto intervento ai sensi della l.r. n. 34/1973 (cap. 536), per le opere di pronto intervento relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli Enti locali, tenendo conto delle priorità validate dalle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, di seguito indicati comunemente STER, ovvero dalla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di Genio Civile, della D.G. Casa ed Opere Pubbliche, di seguito indicata come Struttura OO.PP e di G.C., e dei pareri espressi dalla Struttura Prevenzione Rischi Naturali della U.O. Sistema Integrato di Sicurezza;

### **3. Esecuzione dei lavori di pronto intervento.**

I lavori previsti al punto 1) possono avere le caratteristiche della "Somma urgenza" ovvero della "Urgenza".

In particolare:

- La "Somma urgenza" si riferisce ad ogni intervento che se dovesse essere differito nella sua realizzazione metterebbe a rischio la pubblica incolumità;
- l' "Urgenza" si riferisce ad ogni intervento che può essere differito nel tempo senza pregiudicare la pubblica incolumità poiché il dissesto mostra un lento progredire senza mostrare fenomeni di accelerazione significativi. Per questa tipologia di intervento è possibile organizzare le richieste attraverso



programmazioni semestrali che consentano di concedere gli interventi realmente indispensabili con le risorse disponibili. La programmazione viene inserita organicamente nel Piano di Previsione e Prevenzione Regionale (PRIM), ex l.r. 16/04.


#### **4. Procedure per l'avvio dei lavori di pronto intervento da parte degli Enti locali.**

Gli Enti locali, al verificarsi dell'evento calamitoso, sono tenuti alla compilazione della SCHEDA A (RASDA) secondo le modalità di cui alla d.g.r. n. 20486 del 7 febbraio 2005. Le STER ovvero la Struttura OO.PP e di G.C. relativamente agli interventi localizzati nell'ambito della Provincia di Milano, validano ai sensi della medesima d.g.r., la scheda predetta e, qualora sussistano le condizioni di cui ai punti precedenti, avviano, secondo i casi, le due possibili procedure: con verbale di somma urgenza (art.147 del D.P.R. n. 554/99) o con verbale di urgenza (art.146 del D.P.R. n. 554/99). Per i pronti interventi in modalità di somma urgenza la validazione del relativo verbale da parte del Dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio della STER competente o suo delegato oppure, in mancanza di tale Dirigente, dal Dirigente della Sede medesima o suo delegato, determina automaticamente la validazione della scheda A redatta dall'Ente Locale richiedente. Per gli interventi localizzati nell'ambito della Provincia di Milano, la validazione è di competenza del Dirigente della Struttura OO.PP e di G.C o suo delegato; di seguito per brevità espressiva i succitati Dirigenti verranno comunemente indicati come "*Dirigente competente*".



**4.1. Lavori di pronto intervento da realizzare secondo le modalità della somma urgenza (ex art 147 D.P.R. n. 554/99).**

Diagramma di flusso per la gestione delle opere di **pronto intervento in somma urgenza** di competenza degli Enti Locali.



L'attivazione del procedimento prevede:

a) interventi fino a 75.000 €

la segnalazione dell'Ente locale **mediante la compilazione della scheda A**, dopo il verificarsi di situazioni di emergenza idrogeologica e/o di altre calamità naturali che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la



pubblica incolumità, alla STER di competenza ovvero, per gli interventi localizzati nell'ambito della Provincia di Milano, alla Struttura OO.PP. e di G.C..

Successivamente, il "*Dirigente competente*" o suo delegato, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui alla l.r. 34/73 ed ai contenuti del paragrafo 2, provvede a redigere e a trasmettere alla Regione Lombardia D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale il verbale di somma urgenza, mettendo l'Ente locale in grado di procedere all'affidamento diretto (si consiglia l'invito di almeno tre imprese) per un importo massimo di € 75.000,00, IVA e spese tecniche comprese, previa accettazione di Ordine di Servizio e di Atto di cottimo da parte della ditta affidataria.

La D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, prenderà atto dell'affidamento dei lavori e verificata la disponibilità finanziaria provvederà ad impegnare e liquidare la somma necessaria per la realizzazione dell'intervento stesso (lavori al netto del ribasso d'asta).

La gestione dei lavori sarà effettuata dagli Enti locali in base alla vigente normativa statale e regionale in materia.

b) interventi da 75.001 € a 150.000 €

la segnalazione dell'Ente locale mediante la compilazione della SCHEDA A, dopo il verificarsi di situazioni di emergenza idrogeologica e/o di altre calamità naturali che abbiano determinato un danno o possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, alla STER di competenza ovvero, per gli interventi localizzati nell'ambito della Provincia di Milano, alla Struttura OO.PP. e di G.C..

Successivamente, il "*Dirigente competente*" o suo delegato nel caso in cui sussistano i presupposti di cui alla l.r. 34/73 ed ai contenuti del paragrafo 2 e sulla scorta di quanto riportato nella relazione dettagliata redatta dall'ente locale (vedi sotto), provvede a redigere il verbale di **somma urgenza** con l'indicazione dell'importo necessario per la realizzazione dell'intervento. Per la parte eccedente i 75.000,00€ il finanziamento potrà essere parziale e subordinato alle disponibilità di cassa. Qualora la Regione non potesse far fronte alla copertura dell'intero importo richiesto, la parte non finanziata rimane a carico dell'Ente Locale richiedente. La D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, pertanto, sulla base delle disponibilità economiche, comunicherà all'Ente Locale



richiedente (anche via mail) l'importo finanziabile. In ogni caso tale importo non potrà superare € 150.000,00, IVA e spese tecniche comprese.

La gestione dei lavori sarà effettuata dagli Enti locali in base alla vigente normativa statale e regionale in materia.

Gli Enti locali, all'atto della segnalazione, al fine della definizione dell'importo dei lavori e delle priorità, dovranno predisporre una relazione dettagliata che precisi:


- principali categorie di lavoro e relativa quantificazione;
- stima dei lavori comprensiva di IVA e spese tecniche;
- corografia, con ubicazione precisa delle opere da realizzare;
- documentazione fotografica dei danni riscontrati (solo per interventi punto b).

Eventuali segnalazioni prive della suddetta relazione dettagliata, non possono essere prese in considerazione. I lavori di pronto intervento di somma urgenza, possono essere affidati con procedura di affidamento diretto e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.



**Lavori di pronto intervento da realizzare secondo le modalità di urgenza (ex art 146 D.P.R. n. 554/99).**

Diagramma di flusso per la gestione delle opere di **pronto intervento in urgenza** di competenza degli Enti Locali.



L'attivazione del procedimento prevede:

la segnalazione dell'Ente locale mediante la compilazione della SCHEDA A, per il verificarsi di situazioni di emergenza idrogeologica e/o di altre calamità naturali che abbiano determinato o possano determinare un danno e a lungo termine possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, alla STER di competenza ovvero, per gli interventi localizzati nell'ambito della Provincia di Milano, alla Struttura OO.PP. e di G.C..

Successivamente, il "Dirigente competente" o suo delegato, valida la SCHEDA A) e nel caso in cui sussistano i presupposti di cui alla l.r. 34/73 ed ai contenuti del paragrafo 2 e sulla scorta di quanto riportato nella relazione dettagliata redatta dall'ente locale (vedi sotto), provvede a redigere il verbale di **urgenza** con l'indicazione dell'importo necessario per la realizzazione dell'intervento che in ogni caso non potrà superare l'importo di € 400.000,00 IVA e spese tecniche comprese.



La U.O. Sistema Integrato di Sicurezza della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, sulla base delle disponibilità economiche, delle priorità validate dalle STER e dei pareri espressi dalla Struttura Prevenzione Rischi Naturali della U.O. medesima, redige due programmi semestrali (gennaio-luglio) degli interventi, e nei successivi 30 gg dall'approvazione del programma, autorizza l'esecuzione degli stessi. Nel caso in cui gli interventi di cui trattasi avessero un costo superiore a 400.000,00 €, la parte eccedente di tale importo rimane a carico dell'Ente locale richiedente.

La gestione dei lavori sarà effettuata dagli Enti locali in base alla vigente normativa statale e regionale in materia. I lavori dovranno necessariamente avere inizio entro e non oltre 60 gg dalla data dell'autorizzazione, pena la decadenza del finanziamento. L'impegno di spesa sarà successivo alla trasmissione del verbale di gara e l'importo dello stesso, sarà al netto del ribasso d'asta più IVA e spese tecniche.

Gli Enti locali, all'atto della segnalazione, al fine della definizione dell'importo dei lavori e delle priorità, dovranno predisporre una relazione dettagliata che precisi:

- caratteristiche dell'evento calamitoso;
- dissesto in atto e cause scatenanti;
- indicazione degli elementi a rischio e dei possibili pericoli nonché dei danni riscontrati o temuti;
- principali categorie di lavoro e relativa quantificazione;
- stima dei lavori comprensiva di IVA e spese tecniche;
- corografia, con ubicazione precisa delle opere da realizzare;
- documentazione fotografica dei danni riscontrati.

Nel caso in cui i lavori delle opere di Pronto Intervento di Urgenza ricadano in ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica, (in base all'art. 136 e 142 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42) gli Enti locali, all'atto della segnalazione, dovranno predisporre un progetto che soddisfi l'allegato A della delibera di giunta regionale n° 2121 del 15 maggio 2006 sui criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 11 marzo 2005 n° 12.



Eventuali segnalazioni prive della suddetta relazione dettagliata e ove necessaria dell'autorizzazione paesaggistica, anche in considerazione che non sussistendo, per i lavori di "Urgenza" lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, i medesimi sono soggetti a preventiva autorizzazione di cui all'art. 146 del d.lgs n. 42/2004, non possono essere prese in considerazione.

Qualora le opere di pronto intervento dovessero ricadere in area soggetta a vincolo idrogeologico, la segnalazione deve essere inviata agli Enti competenti, ai sensi del Regolamento regionale di polizia forestale 23 febbraio 1993, n.1, art. 60.

Nei casi in cui l'area ricada all'interno di un Parco Naturale, la segnalazione deve essere inviata all'Ente Parco.

Con la redazione del verbale di urgenza, sarà utilizzata la procedura negoziata di cui agli artt. 56 e 57 del D. lgs 12 aprile 2006 n°163 ( i lavori in economia sono eseguiti per un importo massimo di 200.000€ ai sensi dell'art.144 del D.P.R. 554/1999-art.125 del D.lgs. 12 aprile 2006 n°163).La gestione dei lavori sarà effettuata dagli Enti locali in base alla vigente normativa in materia.

## **5. Procedure per l'avvio dei lavori da parte della Regione Lombardia.**


Fino a diversa determinazione della Giunta Regionale, è competenza delle STER ovvero, per gli interventi ricadenti nel territorio della Provincia di Milano, della Struttura OO.PP e di G.C., eseguire le opere di pronto intervento di cui trattasi, previste dalla legge n. 34/1973, sul reticolo idrico principale secondo le norme descritte.

## **6. Sicurezza dei lavoratori**

In relazione a quanto disposto al comma 6, art.12 del D.lgs 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori di pronto intervento eseguiti con le modalità della somma urgenza (art.147 del D.P.R. n.554/99), l'Amministrazione appaltante non ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento.

Dovrà invece essere richiesta all'impresa la predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 2, art. 131 del D.lgs. n. 163/2006.

Per i lavori per i quali si applicano le procedure d'urgenza (art.146 del D.P.R. n. 554/99) in cui si possono riscontrare quei rischi di cui all'allegato II, d.lgs 494/96 e nel comma 3, art. 3, D.lgs n. 494/96, il responsabile unico del procedimento dovrà



trasmettere all'organo di vigilanza competente territorialmente, prima dell'inizio dei lavori (o almeno contestualmente in caso di attivazione immediata), la notifica preliminare.

Copia della stessa dovrà altresì essere affissa in maniera visibile presso il cantiere.

Si richiamano infine il contenuto del comma 3, dell'art. 131, del D.lgs n. 163/2006, in quanto concernenti la stima dei costi della sicurezza. In particolare detti costi dovranno essere individuati e scorporati dai costi dell'opera stessa anche nei casi in cui non è prevista la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento.

## **7. Precisazioni finali**

Gli interventi a difesa e ripristino delle infrastrutture sono a carico dell'Ente proprietario, se l'Ente ha la disponibilità di fondi propri.

I contributi regionali possono quindi essere richiesti soltanto dalle Amministrazioni i cui bilanci non permettano di far fronte ad eventi imprevedibili.

Per il medesimo intervento non è ammessa la richiesta di ulteriori finanziamenti, né la redazione di perizia suppletiva che comporti l'utilizzo del ribasso d'asta e/o di nuovi finanziamenti. L'utilizzo delle eventuali economie si pone in contrasto con i criteri generali cui sottostanno i pronti interventi e sembra piuttosto ricondursi ad una ordinaria gestione di lavori pubblici. Le opere di pronto intervento devono infatti essere finalizzate alla esclusiva rimozione del rischio e non sono finanziabili interventi di completamento. Le spese tecniche, comprensive di IVA, (progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche ecc.) vengono riconosciute fino ad un massimo del 10% dell'importo finanziato, l'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Ente locale; non sono ammesse a finanziamento le spese per gli imprevisti;

Gli Enti locali, qualora non fossero nelle condizioni di provvedere alla gestione dei lavori, possono chiedere la collaborazione delle STER ovvero, per gli interventi ricadenti nel territorio della Provincia di Milano, della Struttura OO.PP e di G.C..

